

## **Il Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Senese**

Acquisita in data                    l'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Siena;

Acquisito il parere della Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art. 46, comma 6, della L.R. n. 22 del 8 marzo 2000;

**Emana il seguente**

### **ATTO AZIENDALE**

ART. 1

#### **L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE**

E' costituita l'Azienda ospedaliera senese integrata con l'Università degli Studi di Siena (di seguito detta Azienda ospedaliera universitaria senese –AOUS).

ART. 2

#### **L'ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE**

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell' AOUS al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

Nell'AOUS sono costituiti i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) di cui all'allegato A.

A fianco di ciascuno di essi sono indicate le strutture complesse e semplici che li compongono.

Il funzionamento dei DAI è disciplinato dall'allegato Regolamento (allegato B). Eventuali modifiche sono adottate dal Direttore Generale di intesa con il Rettore.

ART. 3

#### **IL PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO**

L'allegato elenco (All. C) comprende i professori ed i ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. L'elenco indica il rispettivo settore scientifico disciplinare ed il DAI di afferenza individuato d'intesa con il Rettore.

L'allegato elenco (All. D) comprende il personale tecnico e amministrativo universitario addetto al supporto per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza ai DAI per lo svolgimento delle funzioni gestionali e direzionali.

Tali elenchi sono aggiornati previo accordo intervenuto fra Direttore Generale e Rettore mediante scambio di lettere.

## ART. 4

### **L'IMPEGNO ORARIO**

L'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario di cui all'art. 2 è fissato per il personale tecnico ed amministrativo in 36 ore settimanali e per il personale docente in n. 38 ore settimanali.

## ART. 5

### **ATTRIBUZIONE E REVOCA DI RESPONSABILITÀ**

Il Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Esso è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il Dipartimento sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico.

L'attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione delle strutture assistenziali complesse, di quelli di responsabilità di strutture semplici e degli incarichi professionali, è disposta dal Direttore Generale sentito il Direttore Sanitario, d'intesa con il Rettore, su proposta del responsabile della struttura complessa di riferimento, se trattasi di professore o ricercatore universitario o figura equiparata. In presenza di attività e strutture complesse qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di ricerca il Direttore del Dipartimento viene scelto fra i professori universitari.

La responsabilità e gestione dei programmi di cui all'art. 5, comma 4 del Decreto Leg.vo 517 è attribuita dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Gli incarichi di responsabilità di dipartimento, di struttura complessa, di struttura semplice sono revocati dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla Direzione del Dipartimento, mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, responsabilità grave e reiterata.

## ART. 6

### **IL DAI**

Il Dipartimento ad Attività Integrata, le strutture complesse e le strutture semplici sono istituite, modificate o soppresse in attuazione delle previsioni del Piano Sanitario Regionale e dei Piani Attuativi Ospedalieri annuali e pluriennali nei limiti dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, nonché delle necessità didattiche e di ricerca, fatte salve le disponibilità di bilancio.

Il Direttore Generale ed il Rettore concordano le attività e le strutture assistenziali complesse qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di ricerca.

## ART. 7

### **L'ORGANO DI INDIRIZZO**

L'Organo di Indirizzo, con i compiti previsti dall'art.4, comma 4 del D. Leg.vo 517/99, è composto da tre membri: a) Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia; b) un esperto in materia di organizzazione e programmazione servizi sanitari nominato dal Presidente della Giunta Regionale; c) l'Assessore Regionale, che lo presiede.

Partecipano ai lavori il Direttore Generale ed il Rettore.

## ART. 8

### **IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto, ai sensi dell'art.4, comma 3, del D. Leg.vo 517/99, da cinque membri designati uno dalla Regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'Università interessata.

## ART. 9

### **IL COLLEGIO TECNICO**

Il Collegio tecnico per la valutazione e la verifica delle attività svolte dai professori e dai ricercatori universitari è costituito come segue:

- 1 membro designato da ciascuno dei Nuclei di valutazione dell'Azienda e dell'Università;
- il Direttore Sanitario.
- Il Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia o suo delegato.

Eventuali modifiche della suddetta composizione sono adottate dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

## ART. 10

### **IL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE**

Con atto del Direttore Generale, sentito il parere del Rettore, è costituito il Nucleo di Valutazione Aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Leg.vo 502/92 e dall'art. 20 del D. Leg.vo 29/93.

Fanno parte del Nucleo di Valutazione Aziendale cinque esperti, uno dei quali con funzione di Responsabile, nominati dal Direttore Generale di concerto con il Rettore.

Il Nucleo di Valutazione Aziendale ha compiti di verifica riguardo agli obiettivi, alla gestione delle risorse, all'andamento dell'azione amministrativa.

## ART. 11

### **COMITATO DEI GARANTI**

Il Comitato di tre Garanti per i procedimenti di sospensione di cui all'art. 5, comma 14, del Decreto Leg.vo 517 è nominato per un triennio d'intesa fra il Direttore Generale e il Rettore. I Garanti sono scelti fra esperti di materie giuridiche e di organizzazione sanitaria. Con la stessa procedura si provvede ad eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o rinunce.

## ART. 12

### **FINANZIAMENTI, PATRIMONIO E CONTABILITÀ**

Sono concessi a titolo gratuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese fino a quando rimangono adibiti a tale uso beni immobili di cui all'allegato E di proprietà dell'Università destinati in modo prevalente all'attività assistenziale.

Sono concessi a titolo gratuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese i beni mobili di cui all'allegato F di proprietà dell'Università destinati in modo prevalente all'attività assistenziale.

Resta a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili di cui ai commi precedenti.

Compete all'Azienda Ospedaliera Universitaria la valutazione ed il controllo delle strutture aziendali prevalentemente destinate all'attività assistenziale ai fini dell'applicazione del Decreto Leg.vo 626/94 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la redazione della mappatura dei rischi. Azienda e Università concordano, nell'ambito delle risorse disponibili, il piano degli interventi graduato in ordine di priorità.

## ART. 13

### **RELAZIONI SINDACALI**

Al tavolo delle relazioni sindacali con l'Azienda Ospedaliera Universitaria partecipano congiuntamente le Organizzazioni Sindacali Universitarie e Ospedaliere.

Alla delegazione di parte pubblica partecipa una rappresentanza dell'Amministrazione Universitaria costituita da Rettore e Preside della facoltà, o loro delegati, il Direttore Amministrativo e il Responsabile dei Rapporti con l'Azienda Ospedaliera dell'Università.

## ART. 14

### **PAO**

Per l'adozione dei PAO, ivi compresi quelli di Area Vasta, per i programmi pluriennali di investimento e per il bilancio economico preventivo e d'esercizio l'Azienda acquisisce, tramite il Rettore il parere dell'Università. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta al Rettore.

## ART. 15

### **ATTIVITÀ DIDATTICA DEL PERSONALE DEL SSN**

L'Università degli Studi di Siena garantisce la partecipazione all'attività didattica dell'Università, nell'ambito delle lauree triennali e specialistiche, dei Dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale in possesso dei requisiti scientifici richiesti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia e dalle singole strutture didattiche.

Le modalità di accesso dei Dirigenti del SSN ai fondi di Ateneo di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 sono stabilite dall'Università, sentito il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.